

**Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (3495)**

Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera dei Deputati

Osservazioni ANEV

Roma, 11.03.2022

Introduzione

Con riferimento al Disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (3495), attualmente sottoposto a parere parlamentare, la scrivente associazione intende fornire alcune osservazioni e commenti concentrando l'attenzione sul tema della decarbonizzazione e della transizione energetica, con particolare riferimento agli obiettivi di penetrazione delle energie rinnovabili nel mix energetico nazionale secondo gli obiettivi fissati a livello comunitario e al conseguente sviluppo delle fonti rinnovabili.


Chi siamo

ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento – è una associazione di protezione ambientale (riconosciuta ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349) nata nel luglio 2002 che vede riunite circa 100 aziende che operano nel settore eolico, tra cui produttori e operatori di energia elettrica e di tecnologia, impiantisti, progettisti, studi ingegneristici e ambientali, trader elettrici e sviluppatori che operano nel rispetto delle norme e dei regolamenti associativi.

L'ANEV è socio fondatore del Coordinamento FREE, della Fondazione Sviluppo Sostenibile, è aderente all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. ANEV è l'Associazione italiana presente nelle corrispondenti Associazioni europee e Mondiali quali WWEA, GWEC, WindEurope e aderisce a UNI, CEI, AIEE.

L'obiettivo di conciliare lo sviluppo della produzione di energia pulita con le necessarie tutele di valorizzazione e salvaguardia del territorio, ha spinto l'ANEV alla sottoscrizione di Protocolli d'intesa con LEGAMBIENTE, WWF e GREENPEACE finalizzati a diffondere l'eolico tutelandone il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio. L'ANEV, inoltre, è firmataria, insieme a LEGAMBIENTE e ELETTRICITÀ FUTURA, della Carta del Rinnovo Eolico Sostenibile che propone un legame sinergico tra Ambiente, Energia e Territorio indispensabile per una crescita economica in sintonia con i principi della sostenibilità.

Dati attuali ed obiettivi dell'eolico in Italia



L'eolico in Italia ha raggiunto ad oggi una potenza installata di oltre 10 GW ed una produzione di energia elettrica rinnovabile vicina ai 19 TWh annui, a cui corrisponde *un quantitativo di emissioni evitate di CO₂ pari a oltre 10 milioni di tonnellate*, un risparmio di petrolio superiore a *20 milioni di barili* e un bacino occupazionale, tra occupati diretti ed indiretti, di oltre 16.000 unità.

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) fissa in 19,3 GW il target di potenza elettrica installata da fonte eolica al 2030, nonché una correlata produzione di elettricità di oltre 40 TWh, per un contributo di emissioni evitate di CO₂ di oltre 27 milioni di tonnellate, barili di petrolio risparmiati pari a 50 milioni e prospettive occupazionali fino a 67.000 unità distribuite sul territorio e localizzate principalmente in aree notoriamente depresse sotto questo aspetto. Il PNIEC prevede quindi un incremento di almeno 9 GW di capacità eolica entro il 2030, individuando nel settore eolico, unitamente a quello del fotovoltaico, la principale tecnologia a cui è affidato il compito di realizzare la transizione energetica del nostro Paese.

Per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, richiamati e recepiti all'interno del PNRR, occorre però superare una serie di criticità che vorremmo segnalare per verificarne la rimozione a vantaggio del Paese.

L'ANEV è ben lieta quindi di poter supportare i decisori politici al fine di definire procedure funzionali nell'ambito dell'elevato tecnicismo del settore che a differenza di altre fonti di energia rinnovabile, per il settore eolico necessita della comprensione profonda delle tecniche e delle norme stratificatesi negli anni.

A tal fine propone di:

- Accelerare l'emissione dei **provvedimenti applicativi del D. Lgs 199/21 (DM burden sharing e aree idonee nonché DM aste quinquennali)**;
- Adeguare i **Piani Energetici Regionali** sulla base del **burden sharing**, dotare le Regioni di **staff adeguato** per rilasciare le autorizzazioni necessarie, nonché prevedere dei **poteri commissariali per l'implementazione dei piani regionali** (così come per sopperire **all'inazione delle Regioni** rispetto ai provvedimenti precedenti);
- Rafforzare i poteri di **Terna** e dei **DSO** nell'autorizzazione dello sviluppo reti (limitazione ricorsi e contingentamento dei tempi).

A valle di detta premessa e considerazioni, seguono nelle pagine seguenti le proposte emendative puntuali e le risposte alle osservazioni sollevate durante l'audizione del 11 marzo 2022.

Emendamento all'art. 9 (Semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), commi 2 e 3

2. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«6. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici di potenza fino a 60 kW o 1 MW se previsto dalla normativa regionale, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche prevedano l'ubicazione di uno o più aerogeneratori nello stesso sito di ubicazione degli aerogeneratori esistenti e non comportano un'altezza dell'aerogeneratore superiore 100 m dall'estremità delle pale rispetto al suolo (c.d. tip), sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi che precedono riguarda aerogeneratori ubicati a distanza inferiore a 6 volte il proprio diametro rispetto a progetti di impianti eolici in corso di autorizzazione o impianti eolici già realizzati di potenza maggiore a 1 MW, l'accesso alle procedure autorizzative semplificate di cui al presente comma è subordinato alla risoluzione dell'interferenza mediante consenso del titolare del progetto di impianto o dell'impianto interferito. La realizzazione di tali interventi non è sottoposta a valutazioni ambientali e paesaggistiche e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità nonché dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

7. Il titolo abilitativo ed edilizio di cui al comma che precede è valido anche per la dismissione dell'impianto esistente, fermi gli obblighi relativi alla corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla dismissione ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

8. Al fine di promuovere l'efficientamento del parco impiantistico nazionale aumentandone la produzione e, del pari, di utilizzare in modo efficiente il suolo già occupato da impianti esistenti, gli interventi di cui ai commi 6 e 7 che precedono possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. Gli impianti risultanti dalla modifica ai sensi dei commi 6 e 7 che precedono, che riguardino o meno impianti in corso di incentivazione, saranno considerati nuovi impianti ai fini dell'accesso all'incentivo con conseguente cessazione dell'eventuale beneficio a favore degli impianti dismessi. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in

attuazione dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016».

3. All'articolo 6, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole “e l'articolo 7-bis,” le parole “comma 5” sono eliminate e sono inserite le parole “commi 5 e 6”.

Relazione illustrativa

Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 si inserisce nel quadro strategico del Governo finalizzato a una complessiva riduzione dei costi delle bollette dell'energia elettrica e del gas e alla previsione di interventi volti ad accelerare in modo significativo il tasso di installazione delle fonti rinnovabili.

Perseguendo queste finalità, la presente proposta mira a incentivare il repowering di impianti eolici di piccola taglia, introducendo i nuovi commi 2 e 3 all'articolo 9, che prevedono la possibilità, tramite semplice comunicazione, di sostituire singoli aerogeneratori o lotti di aerogeneratori di impianti esistenti con nuovi aerogeneratori di qualsiasi potenza nel rispetto delle dimensioni come precisate di seguito. La prospettata soluzione è tanto più condivisibile ove si consideri che una larga parte degli aerogeneratori di piccola taglia presenti sul territorio, per motivi tecnici e progettuali dovuti alla tecnologia ancora acerba ai tempi dell'installazione, allo stato sono non funzionanti o malfunzionanti con conseguente utilizzo inefficiente del suolo.

Ai sensi del nuovo articolo, la demolizione e disinstallazione e contestuale sostituzione di uno o più aerogeneratori esistenti con impianti nuovi, di qualsiasi potenza, costituisce manutenzione ordinaria, purché gli aerogeneratori non superino il limite di altezza di 100 m dall'estremità delle pale rispetto al suolo, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza in volo. Al fine di favorire il processo di aggiornamento tecnologico di tali impianti, è essenziale che (i) il titolo abilitativo prescritto (comunicazione) sia riferito sia alla disinstallazione/demolizione degli aerogeneratori esistenti che alla installazione/realizzazione dei nuovi e delle relative opere funzionali alla connessione alla rete elettrica (ii) i nuovi aerogeneratori siano considerati come nuovi impianti ai fini dell'accesso al regime incentivante (iii) in ogni caso i nuovi aerogeneratori installati non creino interferenze rispetto a impianti eolici esistenti o in corso di autorizzazione.

Emendamento all'articolo 12

Al comma 1, dopo le parole “di impatto ambientale,” inserire le seguenti “nonché nelle aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,”

Relazione Illustrativa

L'emendamento interviene sull'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per chiarire che, nell'ambito delle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee alla costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprima, per mezzo del parere obbligatorio ma non vincolante previsto dall'attuale norma, anche nei procedimenti concernenti le aree gravate da vincolo paesaggistico ove sono installati impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Tale intervento segue il medesimo obiettivo perseguito dal Legislatore con il presente decreto legge, evitando dunque situazioni di stallo amministrativo in caso di modifiche non sostanziali (come il “repowering”) per impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in aree in cui è presente un vincolo paesaggistico o che è stato introdotto successivamente alla data di installazione dell'impianto. Ciò risulta in linea con la definizione di area idonea di cui all'articolo 20 comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La proposta non reca nuovi o ulteriori oneri di finanza pubblica.

Emendamento all'Articolo 12

All'articolo 12 aggiungere il seguente comma 2

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.”
2. **All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**
“a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati qualsiasi tipologia d'interventi, ivi compresi quelli di integrale ricostruzione;”

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva europea RED II, l'articolo 20 disciplina le attività per l'individuazione di superfici e aree idonee ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili. In questo contesto la norma dispone che nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti attuativi da predisporre, **sono considerate aree idonee, i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte** e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Fermo restando che il principio guida della disposizione è quello che identifica l'area idonea come superficie dove è già presente un impianto FER, non appare aderente allo spirito della norma l'assunto successivo, che implica solo la possibilità di effettuare interventi di modifica non sostanziale.

Considerato l'evoluzione della tecnologia che ha introdotto innovazioni nel settore delle fonti rinnovabili e, in particolare nell'eolico dove il mercato degli aerogeneratori propone macchine di maggiore dimensione rispetto a quelle esistenti, appare poco realistico intervenire su un sito già occupato da impianti solo con interventi di modifica non sostanziale che non comporterebbero quei vantaggi in termini di significativo incremento di produzione e di potenza necessari per trarre gli obiettivi del PNIEC.

Alla luce di tali considerazioni **si propone, pertanto, di eliminare il riferimento agli “interventi di modifica non sostanziale” per consentire di sfruttare tutte le potenzialità di un sito che,**

probabilmente, presenta consistenti caratteristiche di disponibilità della risorsa rinnovabile. Inoltre potrebbe verificarsi il caso frequente che l'impianto esistente abbia raggiunto il limite della vita tecnica per cui sarebbe più vantaggioso effettuare interventi di integrale ricostruzione, rispetto a interventi poco efficaci di modifica non sostanziale.

Al fine di rendere efficaci le previsioni normative del DL Semplificazioni n.77/2021, convertito nella legge 108/2021 (per es. quelle dell'art.32 in tema di interventi di repowering ma non solo), proponiamo di rendere possibile la procedura di esproprio anche **nei casi di iter autorizzativi semplificati** (i.e. diversi dall'autorizzazione unica) nel caso di interventi considerati non sostanziali su progetti o impianti da fonti di energia rinnovabile.

Emendamento

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo

Articolo 12-bis

(Semplificazione procedure di esproprio)

All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 dopo il comma 3 quater è aggiunto il seguente

“3-quinquies Nel caso di interventi considerati non sostanziali ai sensi del comma 3 di cui al presente articolo, da realizzare sui progetti e sugli impianti da fonti di energia rinnovabile, nonché sulle relative opere connesse, che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, la disponibilità giuridica delle relative aree può essere acquisita anche mediante il ricorso alle procedure di espropriazione per pubblica utilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. In deroga all'articolo 6, comma 2, primo periodo, del presente decreto legislativo, il proponente può avviare la procedura abilitativa semplificata ovvero depositare la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera richiedendo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare, fermo restando che tale documentazione è aggiornata a cura del proponente qualora il progetto subisca modifiche durante l'eventuale conferenza di servizi di cui all'articolo 6 comma 5, terzo periodo, del presente decreto legislativo. Nei casi di cui al presente comma, l'autorità espropriante è individuata nel comune competente per la procedura abilitativa semplificata ovvero per la comunicazione relativa alle attività in edilizia libera”.

Relazione Illustrativa

L'obiettivo della proposta è coordinare la semplificazione procedimentale per l'autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile con la disciplina degli espropri di cui al DPR 8 giugno 2001 n. 327.

Risposte puntuali alle domande ricevute durante l'audizione del 11 marzo 2022

Onorevole Benamati

1. riguardo il primo emendamento proposto (art. 12 comma1), si chiede di chiarire se per quanto concerne la vostra proposta di non avere più il parere vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica per il repowering, vorreste sia applicabile a tutte le zone, quelle già sottoposte a vincolo o quelle sottoposte a vincolo successivamente alla costruzione dell'impianto.

Risposta: si chiede di chiarire che anche in caso di modifiche non sostanziali (come il "repowering") su impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in aree in cui è presente un vincolo paesaggistico o che è stato introdotto successivamente alla data di installazione dell'impianto di specificare che il parere del MiC è obbligatorio ma non vincolante.

2. Si chiede se la proposta di semplificare le procedure per sostituire gli impianti minieolico con nuove tecnologie si riferisce agli impianti non funzionanti o anche a quelli in funzione?

Risposta: Si riferisce ad impianti eolici di piccola taglia non funzionanti/performanti o obsoleti.

Onorevole De Toma

Si chiede un chiarimento se le semplificazioni previste per gli impianti debbano essere applicate anche agli iter per le opere di connessione.

Risposta: Sarebbe opportuno esplicitare che le semplificazioni previste dal decreto riguardano anche le opere di connessione.

Onorevole Sut

Si chiede se bisognerebbe specificare nel testo del decreto in tutti gli articoli inerenti alle semplificazioni se quest'ultime valgono anche per richieste di autorizzazione già in essere e, in tal caso, se debba essere ripresentata la domanda di autorizzazione coerentemente con la nuova semplificazione.

Risposta: Sarebbe opportuno specificare che le semplificazioni previste sono applicabili anche ad iter autorizzativi già iniziati.